

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI
PRISCOLI - Primo Presidente f.f. - Dott. Vittorio DUVA -
Presidente di sezione - Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere
- Dott. Roberto PREDEN - Consigliere - Dott. Enrico
ALTIERI - Rel. Consigliere - Dott. Luigi Francesco DI NANNI -
Consigliere - Dott. Ugo VITRONE - Consigliere - Dott.
Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere - Dott. Massimo BONOMO

-
Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PRIMARY INDUSTRIES (UK) LTD, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio dell'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marcello GHELARDI, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente - contro FRANCHINI LAMIERE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO GIOSCIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO SIMEONE, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente - nonché contro BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.C.A.R.L.;

- intimata - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3480-99 del Tribunale di BRESCIA; uditi gli Avvocati Alessandro SPERATI, Giorgio SIMEONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06-02-03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale chiede che la Corte in camera di consiglio, accolga il ricorso e per l'effetto dichiari il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei riguardi delle domande proposte dalla Franchini Lamiere s.p.a., nei confronti della Primary Industries (UK) Ltd, con le conseguenze di legge.

Fatto

La Franchini Lamiere s.p.a., con sede in Brescia, conveniva dinanzi al locale tribunale la società inglese Primary Industries UK Ltd., esponendo:

1) di avere acquistato dalla società convenuta una partita di coils d'acciaio per un importo di UDS 1430.737, alle condizioni CIFFO (cif of free out) Porto Marghera;

2) trattandosi di vendita contro documenti, all'arrivo della merce la Banca Antoniana Popolare Veneta, filiale di Brescia, trasmetteva alla compratrice i documenti di cui al contratto, tra cui la polizza di carico (bill of lading) timbrata ma non firmata;

3) dalle polizze di carico risultava che le merci presentavano piccole imperfezioni all'imballaggio e una leggera ruggine atmosferica. Da un successivo controllo al momento dell'apertura delle stive lo spedizioniere Sidersped s.r.l. riscontrava anomalie ben più gravi, per le quali sollevava reclamo al comandante della nave, ritenendolo responsabile dei danni, ritenendo che gli stessi si fossero verificati durante il trasporto. Il comandante presentava due copie della polizza di carico da lui firmata all'imbarco, sulle quali egli aveva apposto le seguenti annotazioni del cattivo stato delle merci: "cargo rusted all cover", "packing insufficient", "end render". Il raffronto tra le polizze fornite dal comandante e quella

usata per la negoziazione evidenziava che quest'ultima, oltre che per tali elementi, presentava anche altre differenze;

4) l'esame effettuato dal perito dimostrava l'esistenza dei gravi danni, con conseguente declassamento della merce per un valore di lire 367.358.400 e necessità di costi aggiuntivi per lire 7 milioni per il ricondizionamento di 70 coils;

5) apparendo chiara la natura truffaldina dell'operazione, considerato che i

gravi vizi della merce avevano reso non negoziabile la polizza che era un evidente falso, comunicava l'accaduto alla Banca, contestando alla stessa di

non avere verificato l'autenticità del documento e diffidandola dall'effettuare il pagamento della partita, prevista nella forma della lettera di credito irrevocabile;

6) nonostante tale diffida la banca aveva ugualmente proceduto al pagamento.

Ritenendo che da tali fatti fosse sorta la responsabilità contrattuale della

venditrice e della banca chiedeva, quindi, che le stesse fossero condannate al risarcimento dei danni cagionati.

La Banca Antoniana Popolare Veneta e la Primary Industries (UK) Ltd. si costituivano in giudizio. La seconda eccepiva, pregiudizialmente, il difetto

di giurisdizione del giudice italiano.

Proponeva, quindi, ricorso per regolamento di giurisdizione, al quale resisteva la Franchini Lamiere s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

& 2. Il ricorso per regolamento 2.1. La ricorrente deduce che il contratto di compravendita, stipulato tra le parti il 16 dicembre 1997, contiene una clausola (n. 17), denominata Arbitration, la quale prevede che "In the event

of any question or dispute arising under the contract the same shall be referred to the Stockholm Chamber of Commerce, under Swedish Material law" (Nell'ipotesi di questioni o controversie derivanti dal contratto, le stesse

saranno deferite alla camera di Commercio di Stoccolma, e regolate dalla legge sostanziale svedese). Poiché la clausola soddisfa ai requisiti di forma previsti dagli articoli 832 e 808 cod. proc. civ., essa comporta la deroga dalla giurisdizione del giudice italiano a favore degli arbitri svedesi.

Ove si ritenesse l'invalidità del compromesso la giurisdizione del giudice italiano sarebbe, comunque, esclusa in forza dell'art. 2 della Convenzione di

Bruxelles 27 settembre 1968 (foro del convenuto), essendo la convenuta persona giuridica di nazionalità britannica con sede in Londra.

2.2. Nel controricorso si osserva che la connessione tra la domanda proposta

nei confronti della Banca Antoniana e quella proposta nei confronti della società inglese supera ogni problema sull'applicabilità della clausola compromissoria, determinando l'attrazione della seconda nell'ambito della prima ai sensi degli articoli 31 e seguenti cod. proc. civ. Poiché entrambe le domande implicano l'accertamento del danno alla merce venduta, qualora si

ritenesse la Primary Industries Ltd. non sottoposta alla giurisdizione italiana, potrebbe pervenirsi a giudicati contrastanti.

La clausola compromissoria sarebbe, comunque, inefficace perché non indicante:

- a) il numero degli arbitri di cui il collegio dovrebbe essere composto;
- b) le forme e i termini per il ricorso all'arbitrato;
- c) la legge applicabile all'arbitrato, non potendo trattarsi di quella svedese, che non presenta alcun collegamento con la controversia.

2.3. Nelle sue conclusioni scritte il Procuratore generale si ritenesse l'invalidità del compromesso la giurisdizione del giudice italiano sarebbe, comunque, esclusa in forza dell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles 27

settembre 1968 (foro del convenuto), essendo la convenuta persona giuridica di nazionalità britannica con sede in Londra.

2.2. Nel controricorso si osserva che la connessione tra la domanda proposta

nei confronti della Banca Antoniana e quella proposta nei confronti della società inglese supera ogni problema sull'applicabilità della clausola compromissoria, determinando l'attrazione della seconda nell'ambito della prima ai sensi degli articoli 31 e seguenti cod. proc. civ. Poiché entrambe le domande implicano l'accertamento del danno alla merce venduta, qualora si

ritenesse la Primary Industries Ltd. non sottoposta alla giurisdizione italiana, potrebbe pervenirsi a giudicati contrastanti.

La clausola compromissoria sarebbe, comunque, inefficace perché non indicante;

a) il numero degli arbitri di cui il collegio dovrebbe essere composto;

b) le forme e i termini per il ricorso all'arbitrato;

c) la legge applicabile all'arbitrato, non potendo trattarsi di quella svedese, che non presenta alcun collegamento con la controversia;

2.3. Nelle sue conclusioni scritte il Procuratore Generale chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti della Primary Industries (UK) Ltd., per le seguenti considerazioni:

a) ferma restando la giurisdizione italiana nei confronti della banca, nei confronti della società inglese presenta carattere assorbente la questione della validità della clausola compromissoria per arbitrato estero, cui è applicabile la Convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze arbitrali, resa esecutiva con legge 19 gennaio

1968, n. 62, alla quale hanno aderito Italia e Regno Unito. La clausola appare valida in quanto l'art. 2 della Convenzione, come interpretato dalla Corte di Cassazione, non prevede come cause di invalidità quelle dedotte dalla controricorrente;

b) quanto al secondo profilo, a prescindere dall'effettiva esistenza di un rapporto di connessione tra le domande, la nuova disciplina dei limiti della

giurisprudenza italiana nei confronti dello straniero (legge 31 maggio 1995,

n. 218) non contempla più la connessione fra i criteri di collegamento che determinano tale giurisdizione. In ogni caso, già sotto l'impero dell'abrogato art. 4, n. 3, cod. proc. civ., la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che il difetto di giurisdizione del giudice italiano in forza di clausola compromissoria per arbitrato estero non può restare escluso invocandosi la connessione con altra causa appartenente al detto giudizio.

Diritto

L'istanza di regolamento è inammissibile.

Secondo una recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenze 3 agosto 2000, n. 527; 1 dicembre 2000, n. 1240; 21 dicembre 2000, n. 1320; 11 giugno

2001, n. 7858; 22 luglio 2002, n. 10723), la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata compiuta da soggetti il cui potere trova la propria fonte, non nello ius imperii, ma nell'investitura loro conferita dalle parti, per cui il lodo non è ammissibile ad una pronuncia giurisdizionale, di conseguenza, la devoluzione della controversia ad arbitri si configura come rinuncia all'azione giudiziaria e quale scelta della soluzione della controversia sul piano dell'autonomia privata.

Corollario di tale impostazione è che l'eccezione di nullità del compromesso

o della clausola compromissoria per il fatto che la controversia non possa essere deferita ad arbitri pone una questione, non di giurisdizione, ma di merito, essendo attinente alla proponibilità della domanda giudiziale.

I predetti principi devono esser applicati - come riconosciuto dalla Sezioni

Unite nella citata sentenza n. 10723-2002 - anche nel caso in cui il patto

preveda un arbitrato estero: in tal caso, infatti, le parti hanno rinunciato ad ogni tipo di giurisdizione, sia essa italiana o straniera. Il Collegio intende aderire a tale indirizzo ritenendo, però, necessario alcune considerazioni, dovendosi verificare l'adattabilità della costruzione al meccanismo disciplinato dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, la quale è indubbiamente applicabile nella presente controversia. Orbene, come riconosciuto dalla più autorevole dottrina, la formula dell'art. III, comma terzo, della Convenzione ("Le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.") non impone che il rinvio agli arbitri debba avvenire attraverso una declinatoria della giurisdizione, per cui deve considerarsi rimesso agli ordinamenti degli Stati contraenti il meccanismo attraverso il quale il giudice adito si spoglia della causa. Pertanto, non appare contrario al sistema della Convenzione che le questioni sulla validità della clausola arbitrale sulla sua operatività in presenza di un rapporto di connessione con altra causa pendente dinanzi ad un giudice italiano, rientranti nella previsione del citato terzo comma, siano considerate dall'ordinamento processuale interno come attinenti alla proponibilità della domanda, e non alla giurisdizione. All'espressione usata dalla Convenzione ("renverra les parties à l'arbitrage; nel testo inglese, "shall...refer the parties to arbitration) viene, infatti, riconosciuto un significato generico, anche se si afferma generalmente che il riconoscimento della validità, operatività e applicabilità della clausola arbitrale comporta la sospensione dell'esame del merito da parte del giudice adito (stay of court proceedings on the merits). Si pone, quindi, il problema, prospettato dalla Primary Industries in via subordinata per il caso di mancata applicazione che la clausola arbitrale sia ritenuta invalida, non operante e non applicabile, di un difetto di giurisdizione del giudice italiano in conseguenza dell'applicazione del foro convenuto, di cui all'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. In proposito potrebbe sostenersi che la verifica dei presupposti per l'esistenza della competenza arbitrale, proprio perché - secondo il sistema processuale italiano - rientrante nella decisione della causa nel merito, dovrebbe presupporre la giurisdizione del giudice italiano adito. In altre parole, il giudizio sulla validità, operativa e applicabilità della clausola arbitrale dovrebbe essere compiuto soltanto dal giudice fornito di giurisdizione, e cioè, secondo la prospettazione della società inglese, quello del Regno Unito. Tale soluzione, però, non appare in armonia col meccanismo previsto dal citato art. II, terzo comma, della Convenzione di New York, il quale prevede che il giudice adito rimetta le parti dinanzi agli arbitri solo su espressa domanda di una delle parti, non essendo sufficiente una generica contestazione della competenza del giudice adito. Tale è l'interpretazione accolta dai più autorevoli commentatori della Convenzione, la quale trova fondamento anche sul testo inglese (una delle cinque versioni ufficiali, ai sensi dell'art. XVI), il quale recita: "The court - shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration -". È la stessa norma della Convenzione, quindi, ad attribuire a qualunque giudice adito - sulla base della domanda di una parte che invoca

l'esistenza

di una clausola arbitrale - il potere - dovere di verificare la validità, operatività e applicabilità di tale clausola e, ad esito favorevole di tale verifica, di rimettere le parti dinanzi agli arbitri.

Nel caso di specie, pertanto, tale verifica dovrà essere compiuta dal tribunale di Brescia il quale, ove non ritenga valida, operante e applicabile la clausola arbitrale, dovrà risolvere la questione di giurisdizione prospettata dalla società inglese con riferimento all'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

Potrebbe apparire singolare il fatto che l'esame sulla validità, operatività

e applicabilità della clausola arbitrale, pur appartenendo al merito della controversia, debba essere effettuato in via preliminare rispetto alla verifica della giurisdizione. Ma, come emerge dalle precedenti considerazioni, è la norma convenzionale che impone tale ordine di esame delle questioni, prescrivendo che sia il giudice adito a verificare, in via assolutamente preliminare, l'esistenza della competenza degli arbitri, e lasciando all'ordinamento dello Stato firmatario libertà di scegliere il meccanismo processuale attraverso il quale il giudice rimette le parti all'arbitrato.

La complessità della questione giustifica una pronuncia di compensazione delle spese.

P.Q.M

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di giurisdizione; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 5 febbraio 2003.

Nota Redazionale

- Per l'affermazione della sussistenza di una questione non di giurisdizione, ma di merito, cfr. Cass. 22 luglio 2002 n. 10723.

-----Messaggio originale-----

Da: Judy Freedberg [mailto:gencounsel@pca-cpa.org]

Inviato: lunedì 30 agosto 2004 15.34

A: coppo@mi.camcom.it

Oggetto: ancora una richiesta

Buongiorno, mi dispiace disturbarvi ancora con una richiesta di materiale, ma sono per una settimana all'Aja per finalizzare lo Yearbook 2004 e ci siamo accorte che ci manca una sentenza italiana, Cassazione del 18 aprile 2003. Purtroppo non ho ne' numero ne' nome delle parti, e nemmeno ci ricordiamo dove abbiamo trovato il riferimento. Normalmente siamo piu' organizzate.... Mille grazie sin d'ora. Puo' utilizzare questo indirizzo per rispondere? Ho problemi a leggere la posta dal mio computer. Grazie ancora, Silvia Borelli

This email is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, please notify us immediately; you should not copy it or use it for any purposes, nor disclose its contents to any other person.

siano considerate attinenti alla proponibilità della domanda anziché alla giurisdizione.

È la stessa norma della Convenzione di New York ad attribuire a qualunque giudice adito, sulla base della domanda di una parte che invochi l'esistenza di una clausola arbitrale, il potere-dovere di verificare la validità, operatività e applicabilità della clausola e, ad esito favorevole di tale verifica, di rimettere le parti dinanzi agli arbitri; ciò in via preliminare rispetto all'accertamento della giurisdizione.

CASSAZIONE (sez. un. civ.), 18 aprile 2003 n. 6349 - Pres. DELLI PRISCOLI, rel. ALTIERI; p.m. RAIMONDI (concl. diff.) - *Primary Industries (UK) Ltd c. Franchini Lamiere s.p.a.*

Fatto. — La Franchini Lamiere s.p.a., con sede in Brescia, conveniva dinanzi al locale Tribunale la società inglese Primary Industries UK Ltd., esponendo:

- 1) di avere acquistato dalla società convenuta una partita di *coils* d'acciaio per importo di USD 1430.737, alle condizioni CIFFO (*cit of free out*) Porto Marghera;
 - 2) trattandosi di vendita contro documenti, all'arrivo della merce la Banca Antoniana Popolare Veneta, filiale di Brescia, trasmetteva alla compratrice i documenti di cui al contratto, tra cui la polizza di carico (*bill of lading*) timbrata ma non firmata;
 - 3) dalle polizze di carico risultava che le merci presentavano piccole imperfezioni all'imballaggio e una leggera ruggine atmosferica. Da un successivo controllo al momento dell'apertura delle stive lo spedizioniere Sidersped s.r.l. riscontrava anomalie ben più gravi, per le quali sollevava reclamo al comandante della nave, ritenendolo responsabile dei danni, ritenendo che gli stessi si fossero verificati durante il trasporto. Il comandante presentava due copie della polizza di carico da lui firmata all'imbarco, sulle quali egli aveva apposto le seguenti annotazioni del cattivo stato delle merci: «cargo rusted all cover», «packing insufficient», «end render». Il raffronto tra le polizze fornite dal comandante e quella usata per la negoziazione evidenziava che quest'ultima, oltre che per tali elementi, presentava anche altre differenze;
 - 4) l'esame effettuato dal perito dimostrava l'esistenza dei gravi danni, con conseguente declassamento della merce per un valore di lire 367.358.400 e necessità di costi aggiuntivi per lire 7 milioni per il ricondizionamento di 70 *coils*;
 - 5) apparendo chiara la natura truffaldina dell'operazione, considerato che i vizi della merce avevano reso non negoziabile la polizza che era un evidente falso, comunicava l'accaduto alla banca, contestando alla stessa di non avere verificato l'autenticità del documento e diffidandola dall'effettuare il pagamento della partita, prevista nella forma della lettera di credito irrevocabile;
 - 6) nonostante tale diffida la banca aveva ugualmente proceduto al pagamento.
- Ritenendo che da tali fatti fosse sorta la responsabilità contrattuale della venditrice e della banca chiedeva, quindi, che le stesse fossero condannate al risarcimento dei danni cagionati.

B. H. M.
Italy
F. H. / 65
167

La Banca Antoniana Popolare Veneta e la Primary Industries (UK) Ltd. si costituivano in giudizio. La seconda eccepiva, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Proponeva, quindi, ricorso per regolamento di giurisdizione, al quale resisteva la Franchini Lamiere s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

2. Il ricorso per regolamento.

2.1. La ricorrente deduce che il contratto di compravendita, stipulato tra le parti il 16 dicembre 1997, contiene una clausola (n. 17), denominata *Arbitration*, la quale prevede che « In the event of any question or dispute arising under the contract the same shall be referred to the Stockholm Chamber of Commerce, under Swedish material law » (Nell'ipotesi di questioni o controversie derivanti dal contratto, le stesse saranno deferite alla Camera di commercio di Stoccolma, e regolate dalla legge sostanziale svedese). Poiché la clausola soddisfa ai requisiti di forma previsti dagli articoli 832 e 808 cod. proc. civ., essa comporta la deroga dalla giurisdizione del giudice italiano a favore degli arbitri svedesi.

Ove si ritenesse l'invalidità del compromesso la giurisdizione del giudice italiano sarebbe, comunque, esclusa in forza dell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (foro del convenuto), essendo la convenuta persona giuridica di nazionalità britannica con sede in Londra.

2.2. Nel controricorso si osserva che la connessione tra la domanda proposta nei confronti della Banca Antoniana e quella proposta nei confronti della società inglese supera ogni problema sull'applicabilità della clausola compromissoria, determinando l'attrazione della seconda nell'ambito della prima ai sensi degli articoli 31 e seguenti cod. proc. civ. Poiché entrambe le domande implicano l'accertamento del danno alla merce venduta, qualora si ritenesse la Primary Industries Ltd. non sottoposta alla giurisdizione italiana, potrebbe pervenirsi a giudicati contrastanti.

La clausola compromissoria sarebbe, comunque, inefficace perché non indicante:

- a) il numero degli arbitri di cui il collegio dovrebbe essere composto;
- b) le forme e i termini per il ricorso all'arbitrato;
- c) la legge applicabile all'arbitrato, non potendo trattarsi di quella svedese, che non presenta alcun collegamento con la controversia.

2.3. Nelle sue conclusioni scritte il procuratore generale chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti della Primary Industries (UK) Ltd., per le seguenti considerazioni:

a) ferma restando la giurisdizione italiana nei confronti della banca, nei confronti della società inglese presenta carattere assorbente la questione della validità della clausola compromissoria per arbitrato estero, cui è applicabile la Convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze arbitrali, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62, alla quale hanno aderito Italia e Regno Unito. La clausola appare valida in quanto l'art. II della Convenzione, come interpretato dalla Corte di cassazione, non prevede come cause di invalidità quelle dedotte dalla controricorrente;

b) quanto al secondo profilo, a prescindere dall'effettiva esistenza di un rapporto di connessione tra le domande, la nuova disciplina dei limiti della giurisdizione

italiana nei confronti dello straniero (legge 31 maggio 1995 n. 218) non contempla più la connessione fra i criteri di collegamento che determinano tale giurisdizione. In ogni caso, già sotto l'impero dell'abrogato art. 4 n. 3 cod. proc. civ., la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che il difetto di giurisdizione del giudice italiano in forza di clausola compromissoria per arbitrato estero non può restare escluso invocandosi la connessione con altra causa appartenente al detto giudizio.

Diritto. — L'istanza di regolamento è inammissibile.

Secondo una recente giurisprudenza delle sezioni unite (sentenze 3 agosto 2000 n. 527; 1° dicembre 2000 n. 1240; 21 dicembre 2000 n. 1320; 11 giugno 2001 n. 7858; 22 luglio 2002 n. 10723), la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata compiuta da soggetti il cui potere trova la propria fonte, non nello *ius imperii*, ma nell'investitura loro conferita dalle parti, per cui il lodo non è ammissibile ad una pronuncia giurisdizionale; di conseguenza, la devoluzione della controversia ad arbitri si configura come rinuncia all'azione giudiziaria e quale scelta della soluzione della controversia sul piano dell'autonomia privata. Corollario di tale impostazione è che l'eccezione di nullità del compromesso o della clausola compromissoria per il fatto che la controversia non possa essere deferita ad arbitri pone una questione, non di giurisdizione, ma di merito, essendo attinente alla proponibilità della domanda giudiziale.

I predetti principi devono esser applicati — come riconosciuto dalle sezioni unite nella citata sentenza n. 10723/2002 — anche nel caso in cui il patto preveda un arbitrato estero: in tal caso, infatti, le parti hanno rinunciato ad ogni tipo di giurisdizione, sia essa italiana o straniera.

Il Collegio intende aderire a tale indirizzo ritenendo, però, necessario alcune considerazioni, dovendosi verificare l'adattabilità della costruzione al meccanismo disciplinato dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, la quale è indubbiamente applicabile nella presente controversia.

Orbene, come riconosciuto dalla più autorevole dottrina, la formula dell'art. II, 3° comma, della Convenzione («Le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.») non impone che il rinvio agli arbitri debba avvenire attraverso una declinatoria della giurisdizione, per cui deve considerarsi rimesso agli ordinamenti degli Stati contraenti il meccanismo attraverso il quale il giudice adito si spoglia della causa.

Pertanto, non appare contrario al sistema della Convenzione che le questioni sulla validità della clausola arbitrale e sulla sua operatività in presenza di un rapporto di connessione con altra causa pendente dinanzi ad un giudice italiano, rientranti nella previsione del citato terzo comma, siano considerate dall'ordinamento processuale interno come attinenti alla proponibilità della domanda, e non alla giurisdizione.

All'espressione usata dalla Convenzione («renverra les parties à l'arbitrage»; nel testo inglese, «shall... refer the parties to arbitration») viene, infatti, riconosciuto un significato generico, anche se si afferma generalmente che il riconoscimento della validità, operatività e applicabilità della clausola arbitrale comporta la sospensione dell'esame del merito da parte del giudice adito (*stay of court proceedings on the merits*).

Si pone, quindi, il problema, prospettato dalla Primary Industries in via subordinata per il caso che la clausola arbitrale sia ritenuta invalida, non operante

e non applicabile, di un difetto di giurisdizione del giudice italiano in conseguenza dell'applicazione del foro del convenuto, di cui all'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

In proposito potrebbe sostenersi che la verifica dei presupposti per l'esistenza della competenza arbitrale, proprio perché — secondo il sistema processuale italiano — rientrante nella decisione della causa nel merito, dovrebbe presupporre la giurisdizione del giudice italiano adito. In altre parole, il giudizio sulla validità, operatività e applicabilità della clausola arbitrale dovrebbe essere compiuto soltanto dal giudice fornito di giurisdizione, e cioè, secondo la prospettazione della società inglese, quello del Regno Unito.

Tale soluzione, però, non appare in armonia col meccanismo previsto dal citato art. II, 3° comma, della Convenzione di New York, il quale prevede che il giudice adito rimetta le parti dinanzi agli arbitri solo su espressa domanda di una delle parti, non essendo sufficiente una generica contestazione della competenza del giudice adito. Tale è l'interpretazione accolta dai più autorevoli commentatori della Convenzione, la quale trova fondamento anche sul testo inglese (una delle cinque versioni ufficiali, ai sensi dell'art. XVI), il quale recita: « The court shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration ».

È la stessa norma della Convenzione, quindi, ad attribuire a qualunque giudice adito — sulla base della domanda di una parte che invoca l'esistenza di una clausola arbitrale — il potere-dovere di verificare la validità, operatività e applicabilità di tale clausola e, ad esito favorevole di tale verifica, di rimettere le parti dinanzi agli arbitri.

Nel caso di specie, pertanto, tale verifica dovrà essere compiuta dal tribunale di Brescia il quale, ove non ritenga valida, operante e applicabile la clausola arbitrale, dovrà risolvere la questione di giurisdizione prospettata dalla società inglese con riferimento all'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

Potrebbe apparire singolare il fatto che l'esame sulla validità, operatività e applicabilità della clausola arbitrale, pur appartenendo al merito della controversia, debba essere effettuato in via preliminare rispetto alla verifica della giurisdizione. Ma, come emerge dalle precedenti considerazioni, è la norma convenzionale che impone tale ordine di esame delle questioni, prescrivendo che sia il giudice adito a verificare, in via assolutamente preliminare, l'esistenza della competenza degli arbitri, e lasciando all'ordinamento dello Stato firmatario libertà di scegliere il meccanismo processuale attraverso il quale il giudice rimette le parti all'arbitrato.

La complessità della questione giustifica una pronuncia di compensazione delle spese.

Estradizione - Diritti minimi dell'estradaqdo - Diritto al controllo giurisdizionale sulle misure coercitive disposte a fini di estradizione - Garanzia del contraddittorio - Art. 127 cod. proc. pen. - Sentenza favorevole all'estradizione - Effetto rispetto al controllo giurisdizionale.

Fra i « diritti minimi » dell'estradaqdo rientra, oltre al diritto di essere sentito da un'autorità giudiziaria e di poter far ricorso ad un avvocato di fiducia, anche quello di sottoporre alla stessa autorità il controllo